

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 278 “Promozione e valorizzazione della birra artigianale nella regione Marche” nuova titolazione: “Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche” (Parere ex articolo 91 R.I. comma 1);

Udito il relatore Giacinti nella seduta n. 258 del 20 gennaio 2020;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visti l’articolo 91, comma 1, e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche come di seguito specificatamente formulate:

- l’articolo 8 sia sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’anno 2020 è autorizzata la spesa massima di euro 30.000,00 per gli interventi previsti da questa legge.
2. Alla copertura si provvede mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 16 Programma 01, del bilancio di previsione 2020/2022 che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione indicata all’articolo 8 bis.
3. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.”;

- dopo l’articolo 8 sia inserito il seguente:

“Art. 8 bis

(Abrogazione)

1. È abrogata la seguente voce inserita nella tabella C allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020): Missione 16, Programma 01 “Fondo straordinario per la valorizzazione della filiera della birra artigianale ed agricola nella regione Marche.”.

Il Presidente
Francesco Giacinti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 278/2019, ad iniziativa dei consiglieri Traversini, Busilacchi, Malaigia, Celani, Fabbri, Rapa, Tale', Urbinati, Marconi, concernente: «Promozione e valorizzazione della birra artigianale nella Regione Marche», nuova titolazione «Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella Regione Marche», nel testo approvato dalla II Commissione in data 16 gennaio 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 10 del 17 gennaio 2019;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 30 gennaio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 3 febbraio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 3 febbraio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, come di seguito:

1. alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 (definizioni), dopo la parola "microfiltrazione," aggiungere "il cui ciclo produttivo è svolto prevalentemente all'interno della Regione Marche";
2. alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 (definizioni), dopo le parole "per birra artigianale indipendente: un birrifico" aggiungere "il cui ciclo produttivo è svolto prevalentemente all'interno della Regione Marche".

Il Presidente

F.to Marco Manzotti

Relazione tecnico finanziaria

Sulla proposta di legge n. 278/2019, nel testo licenziato dalla Commissione, nuova titolazione “Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche”

(art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

Art. 1
(Finalità)

L’articolo declina le finalità della proposta di legge, che intende promuovere la produzione della birra artigianale ed agricola nel territorio regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Definizioni)

L’articolo contiene le definizioni utilizzate nel testo della proposta.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 bis
(Vendita diretta)

L’articolo specifica le condizioni alle quali può essere effettuata la vendita diretta da parte dei produttori di birra.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Promozione della coltivazione e della lavorazione delle materie prime
per la produzione della birra)

L’articolo specifica che la Regione sostiene lo sviluppo della lavorazione e della coltivazione delle materie prime utilizzate nella produzione della birra, in conformità ai principi della legislazione statale di settore.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Valorizzazione della birra artigiana ed agricola)

L’articolo individua i compiti della Regione in ordine alle attività di informazione, promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5
(Marchio QM)

L’articolo specifica che la Regione può concedere in uso ai produttori di birra artigianale ed agricola il marchio QM, nel rispetto dello specifico disciplinare di produzione e della pertinente normativa statale ed europea in materia di marchi collettivi di qualità.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Interventi per la promozione e la valorizzazione del settore della birra artigianale e della birra agricola)

L'articolo disciplina le modalità attuative degli interventi di sostegno alle finalità indicate nella proposta, specificandone la tempistica.

Effetti finanziari: la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all'articolo 8.

Art. 6 bis

(Formazione professionale)

L'articolo introduce la possibilità che la Regione promuova la qualificazione professionale degli operatori del settore della produzione della birra, nel rispetto della pertinente programmazione regionale ed europea.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Strumenti di programmazione)

L'articolo specifica che la Regione persegue le finalità della proposta anche attraverso i pertinenti strumenti di programmazione regionale ed europea.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza il limite massimo di spesa e la relativa copertura, per l'anno 2020, rinviando, trattandosi di spesa non obbligatoria, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive al triennio considerato per la quota di finanziamento relativa alle risorse regionali.

Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione Programma Capitolo	Spesa prevista dalla legge 2020	Spesa prevista dalla legge 2021	Spesa prevista dalla legge 2022	Missione Programma Capitolo	Descrizione	Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
Missione 16 Programma 01 capitolo NI "Fondo straordinario per la valorizzazione della filiera artigianale ed agricola nella Regione Marche"	30.000,00	0	0	Missione 16 Programma 01 capitolo 2160110249	"Fondo straordinario per la valorizzazione della filiera artigianale ed agricola nella Regione Marche"	30.000,00	0	0

A decorrere dall'anno 2021 è previsto il rinvio dell'autorizzazione alle leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 118/2011, trattandosi di spesa non obbligatoria a carattere continuativo.

Art. 8 bis
(Abrogazione)

L'articolo abroga la voce della tabella C, allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020), che contiene lo stanziamento, per l'anno 2020, riguardante il FONDO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA DELLA BIRRA ARTIGIANALE ED AGRICOLA NELLA REGIONE MARCHE (CNI/19) Anno 2020", utilizzato a copertura della proposta in oggetto.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 278/2019 “Promozione e valorizzazione della birra artigianale nella regione Marche”, nuova titolazione: Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta appare compatibile con i principi dell'ordinamento europeo ed internazionale in materia di libera circolazione e valorizzazione dei prodotti agricoli.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali, nei limiti della competenza residuale in materia di agricoltura; appare altresì compatibile con i principi generali della legislazione statale in materia, rinvenibili, in particolare, nella legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra) e negli articoli 35 e 36 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo ed ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale). La definizione di “birra agricola”, non rinvenibile nella legislazione statale, deriva dall'applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi).
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	I provvedimenti attuativi della proposta dovranno essere coordinati con la programmazione regionale relativa alla valorizzazione turistica ed agroalimentare nonché con i pertinenti programmi cofinanziati con risorse europee.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	---
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	---